



UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA – REKA (HR)
Tel. +385/(0)51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume
GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2010-15/2
N° Pr. 2170-67-02-10-12

Ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto dell'Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del “*Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana*”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, nel corso della sua LI Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 17 febbraio 2010, dopo aver esaminato la proposta di stesura dell'Atto N° 13 in merito all'assegnazione delle borse di studio post-laurea per l'Anno Accademico 2009/2010 (in allegato) predisposto dai Servizi Amministrativi dell'Unione Italiana ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 punto 5) della Premessa alla Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per i Paesi dell'Europa e l'Unione Italiana N° 2840 del 29 ottobre 2008 a far valere sui fondi della Legge 193/04 in merito ai “*Contributi e sovvenzioni per la concessione di borse di studio per specializzazioni post-laurea (master, dottorati di ricerca e altro)*”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE

17 febbraio 2010, N° 716,

“Atto N° 13 del _____, “Concessione di borse di studio per specializzazioni post-laurea (master, dottorati di ricerca e altro)”

1. Si prende atto della proposta di sottoscrizione dell'Atto N° 13, relativo alla “*Concessione di borse di studio per specializzazioni post-laurea (master, dottorati di ricerca e altro)*”, predisposto dai Servizi Amministrativi dell'Unione Italiana, che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. L'Unione Italiana nell'ambito della collaborazione con l'Università Popolare di Trieste, bandisce annualmente un *Concorso per l'assegnazione di Borse di studio post-laurea* dell'ammontare di 5.000,00 Euro al lordo per Anno Accademico per ciascun borsista, riferita alla durata del corso post-laurea ovvero l'anno in cui, entro il rispettivo corso post-laurea, il candidato concorre, fino alla conclusione prevista del corso.
3. Le Borse studio post-laurea sono assegnate in base ai criteri del *Concorso* e del relativo *Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati* approvati dalla Giunta Esecutiva e dall'Assemblea dell'Unione Italiana ed in seguito alla valutazione delle *Domande di partecipazione* da parte di un'apposita Commissione giudicatrice nominata

dalla Giunta Esecutiva che stila una graduatoria dei candidati atti a percepire la Borsa studio post-laurea.

4. Le Borse studio post-laurea sono assegnate esclusivamente ai laureati la cui domanda d'iscrizione al corso post-laurea è stata accettata dall'istituzione universitaria prescelta.
5. In ottemperanza al comma 1 dell'articolo 5 punto 5) della Premessa alla Convenzione MAE-UI N° 2840 del 29 ottobre 2008, che prevede l'erogazione per un importo complessivo lordo di 44.000,00 €, si approva la stesura dell'Atto N° 13 relativo alla "*Concessione di borse di studio per specializzazioni post-laurea (master, dottorati di ricerca e altro)*". L'iniziativa in oggetto ha ottenuto parere positivo da parte del *Comitato di Coordinamento per le attività a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia*, costituito dal Ministero degli Affari Esteri con D. M. N° 4032 del 3 luglio 1995, riunitosi il 10 luglio 2008.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 17 febbraio 2009

Recapitare:

- Al Presidente dell'assemblea dell'Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell'Unione Italiana, Orietta Marot.
- All'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Al segretario della GE, Ingrid Budiselić.
- All'Archivio.

MOTIVAZIONE

Considerato che:

- a) che la Convenzione stipulata tra il Ministero degli Affari Esteri italiano – Direzione Generale per i Paesi dell’Europa e l’Unione Italiana N° 2840 del 29 ottobre 2008 e ai sensi della Legge 28 luglio 2004, N° 193, articolo 2, relativa agli “*Interventi a favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia*” che proroga le disposizioni di cui all’articolo 1 della Legge 21 marzo 2001, N° 73, che prorogava le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2 della Legge 9 gennaio 1991, N° 19, relativa alle “*Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe*”;
- b) che il *Comitato di Coordinamento per le attività a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia*, costituito dal Ministero degli Affari Esteri con D.M. N° 4032 del 3 luglio 1995 si è riunito il 10 luglio 2008 e ha espresso parere favorevole all’attuazione di un piano di interventi (specificato al Punto 5 della Premessa della suddetta Convenzione), per l’utilizzo di parte dello stanziamento previsto sul Capitolo 4062 per l’esercizio finanziario 2008;
- c) che il piano degli interventi previsti al primo comma dell’articolo 5.5 della Premessa prevede l’erogazione di contributi e sovvenzioni per la concessione di borse di studio per specializzazioni post-laurea (master, dottorati di ricerca e altro);
- d) che in sede di riunione del Comitato di Coordinamento, di cui al precedente punto “b”, è stato deliberato che per la concessione di borse di studio per specializzazioni post-laurea di cui al punto precedente siano erogati 44.000,00 euro comprensivi del 10% spettante all’Unione Italiana a titolo di spese di gestione, ossia 40.000,00 euro al netto di tale spese;

si delibera come nel dispositivo del presente Atto.

Sigl. Amm.: 910-01/2009-210/___

Num. Prot.: 2170-67-05-10-___

Fiume, _____

Legge 193/04

Convenzione

Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per i Paesi dell’Europa

e

Unione Italiana

N. 2840 del 29 ottobre 2008 – Articolo 5.5), comma 1 della Premessa

A T T O N° 13

relativo alla

**CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO
PER SPECIALIZZAZIONI POST-LAUREA
(MASTER, DOTTORATI DI RICERCA E ALTRO)**

Premesso

- a) che la Convenzione stipulata tra il Ministero degli Affari Esteri italiano – Direzione Generale per i Paesi dell'Europa e l'Unione Italiana N° 2840 del 29 ottobre 2008 e ai sensi della Legge 28 luglio 2004, N° 193, articolo 2, relativa agli “*Interventi a favore della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia*” che proroga le disposizioni di cui all’articolo 1 della Legge 21 marzo 2001, N° 73, che prorogava le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2 della Legge 9 gennaio 1991, N° 19, relativa alle “*Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe*”;
- b) che il *Comitato di Coordinamento per le attività a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia*, costituito dal Ministero degli Affari Esteri con D.M. N° 4032 del 3 luglio 1995 si è riunito il 10 luglio 2008 e ha espresso parere favorevole all’attuazione di un piano di interventi (specificato al Punto 5 della Premessa della suddetta Convenzione), per l’utilizzo di parte dello stanziamento previsto sul Capitolo 4062 per l’esercizio finanziario 2008;
- c) che il piano degli interventi previsti al primo comma dell’articolo 5.5 della Premessa prevede l’erogazione di contributi e sovvenzioni per la concessione di borse di studio per specializzazioni post-laurea (master, dottorati di ricerca e altro);
- d) che in sede di riunione del Comitato di Coordinamento, di cui al precedente punto “b”, è stato deliberato che per la concessione di borse di studio per specializzazioni post-laurea di cui al punto precedente siano erogati 44.000,00 euro comprensivi del 10% spettante all’Unione Italiana a titolo di spese di gestione, ossia 40.000,00 euro al netto di tale spese;
- e) che l’Unione Italiana nell’ambito della collaborazione con l’Università Popolare di Trieste, bandisce annualmente un *Concorso per l’assegnazione di Borse di studio post-laurea* dell’ammontare di 5.000,00 Euro al lordo per anno accademico per ciascun borsista, riferita alla durata del corso post-laurea ovvero l’anno in cui, entro il rispettivo corso post-laurea, il candidato concorre, fino alla conclusione prevista del corso;
- f) che le Borse studio post-laurea sono assegnate in base ai criteri del *Concorso* e del relativo *Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati* approvati dalla Giunta Esecutiva e dall’Assemblea dell’Unione Italiana ed in seguito alla valutazione delle *Domande di partecipazione* da parte di una apposita Commissione giudicatrice nominata dalla Giunta Esecutiva che stila una graduatoria dei candidati atti a percepire la Borsa studio post-laurea;
- g) che le Borse studio post-laurea sono assegnate esclusivamente ai laureati la cui domanda d’iscrizione al corso post-laurea è stata accettata dall’istituzione universitaria prescelta;
- h) che il *Bando di concorso per borse di studio post-laurea*, il relativo *Regolamento sui punteggi per la classificazione dei candidati* e la *Domanda di partecipazione al Concorso* si trovano in allegato al presente Atto e ne costituiscono parte integrante

TUTTO CIO' PREMESSO

si conferma e ratifica la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente Atto, e si stabilisce quanto segue:

Articolo 1

Oggetto del presente Atto è la “*Concessione di borse di studio post-laurea (master, dottorati di ricerca e altro)*” a favore di studenti laureati appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia e iscritti e frequentanti corsi post-laurea presso università nelle Repubbliche di Croazia, Slovenia o Italia.

Articolo 2

Obiettivo del sovvenzionamento è il sostegno finanziario degli studenti laureati appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia, iscritti presso università nelle Repubbliche di Croazia, Slovenia o Italia e frequentanti corsi post-laurea quali: master specialistici, master di ricerca e dottorati di ricerca.

Articolo 3

L'ammontare della borsa studio post-laurea è stabilito in 5.000,00 Euro annuali al lordo per assegnatario. La decorrenza e la durata della Borsa è riferita al periodo di durata del corso post-laurea, ovvero all'anno di corso in cui si trova il concorrente all'atto di partecipare al concorso per l'assegnazione fino alla conclusione del corso.

Il pagamento delle borse studio post-laurea è suddiviso in due ratei annuali, ovvero semestrali, di eguale importo.

Il I rateo sarà erogato dopo che l'assegnatario avrà fornito la documentazione comprovante l'iscrizione al corso post-laurea prescelto ed avrà sottoscritto con l'Unione Italiana un Contratto di studio.

Il II rateo sarà erogato al termine del primo semestre, ovvero Anno Accademico, previa presentazione di un attestato di regolare svolgimento dell'attività programmata rilasciata dall'Università necessario all'iscrizione al semestre ovvero Ano Accademico successivo

Articolo 4

L'importo per le sovvenzioni descritte agli articoli 1, 2 e 3 del presente Atto ammonta a **Euro 44.000,00** comprensivi del 10% delle spese di gestione dell'Unione Italiana, ossia a Euro 40.000,00 al netto di tali spese.

Articolo 5

Gli assegnatari della borsa di studio post-laurea sottoscriveranno con l'Unione Italiana un Contratto di studio in armonia con l'articolo 3 del presente Atto. Gli assegnatari sono tenuti a riferire all'Unione Italiana con cadenza trimestrale sull'andamento delle ricerche e degli studi di perfezionamento post-universitario.

A conclusione del corso post-laurea gli assegnatari della borsa studio sono tenuti a presentare all'Unione Italiana una relazione conclusiva ed esplicativa dell'attività svolta con allegati (tesine/tesi) redatti durante il corso post-laurea ed a presentare un attestato comprovante il conseguimento del titolo post-laurea e, appena possibile, copia del diploma ottenuto.

Le borse studio post-laurea non sono cumulabili con alcuna altra borsa di studio o premio finalizzato alla partecipazione a corsi di perfezionamento post-laurea erogati da altre società o enti pubblici e privati.

Articolo 6

È facoltà degli Organi ministeriali italiani, dell'Unione Italiana, nonché degli Enti facenti parte del Comitato di Coordinamento istituito ai sensi della Convenzione stipulata tra il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per i Paesi dell'Europa e l'Unione Italiana esercitare la vigilanza sull'esatto e corretto svolgimento del progetto relativo al presente Atto.

Articolo 7

L'importo complessivo di cui all'articolo 4 di Euro 44.000,00 sarà corrisposto dal Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per i Paesi dell'Europa sul conto corrente bancario presso l'Istituto di credito Privredna Banka Zagreb, secondo le coordinate bancarie:

PRIVREDNA BANKA ZAGREB
IBAN HR 19 2340 0091 5102 0898 9
SWIFT PBZ GHRXX
UNIONE ITALIANA RIJEKA
presso la PRIVREDNA BANKA ZAGREB
succursale RIADRIA BANKA RIJEKA

Articolo 8

Il presente Atto costituisce il documento valido per l'ottenimento dei mezzi finanziari necessari al sovvenzionamento delle borse di studio post-laurea (master, dottorati di ricerca e altro) a favore di studenti laureati appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia e iscritti e frequentanti corsi post-laurea presso Università nelle Repubbliche di Croazia, Slovenia o Italia per l'Anno Accademico 2009/2010, ai sensi delle disposizioni della Convenzione stipulata tra il Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per i Paesi dell'Europa e l'Unione Italiana n. 2840 del 29 ottobre 2008.

Lì, Fiume, _____

Il Presidente della Giunta Esecutiva
dell'Unione Italiana

Maurizio Tremul

Il Presidente dell'Assemblea
dell'Unione Italiana

Furio Radin
